

Tribunale Monza n. 1212 del 4.5.2016

Fatto

I. E' già stata pronunciata tra le parti sentenza sull'an debeat.

II. In ordine al quantum, va premesso che "in tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.." (da ultimo, v. Cass. 7 luglio 2015 n. 13982).

Ciò premesso, si osserva che il consulente di ufficio dr. B. ha quantificato i danni nel 6% di danno biologico e in giorni 5 di inabilità temporanea.

Deve rilevarsi, quanto al danno biologico permanente, come già rilevato nella precedente sentenza, che la liquidazione non può avvenire applicando i criteri puramente tabellari, posto che essi sono formulati con riferimento ad una aspettativa di vita futura modulata in base all'età.

Nel caso di specie, peraltro, esiste un dato certo, costituito dalla data del decesso della danneggiata, per cause non collegate al sinistro.

Consegue che il risarcimento deve essere determinato con riferimento a tale spazio temporale di sopravvivenza effettiva, di minore entità rispetto a quello su cui si basano i criteri tabellari.

Devono quindi devono liquidarsi in via equitativa € 6.000 comprensivi di danno biologico temporaneo e permanente, nonchè di interessi e rivalutazione sino alla data della decisione.

III. Va accolta la domanda di manleva proposta dalla Cooperativa nei confronti dell'assicuratore, non essendovi contestazione sulla esistenza dell'obbligo di indennità derivante dal contratto.

IV. Le spese del giudizio sopportate da A. P., liquidate come in dispositivo, sono a carico della Centro Assistenza Familiare-Coop. a r.l., ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. Sono a carico dell'attrice le spese del giudizio sostenute dal Comune, atteso che già con missiva del 21 maggio 2005 il Comune aveva puntualmente esposto le informazioni dalle quali si poteva evincere l'infondatezza della domanda verso l'ente (in particolare: l'esistenza di rapporto di appalto con la predetta cooperativa). La liquidazione avviene tenuto conto che l'attività difensiva del Comune si è conclusa in epoca anteriore alla entrata in vigore delle nuove tariffe forensi del 2014 e che esso non ha partecipato alle attività istruttorie successive alla rimessione della causa sul ruolo. Sono irripetibili le spese del giudizio della terza chiamata, la quale non ha formulato contestazioni del rapporto assicurativo –così che non vi sarebbe motivo di condanna a favore dell'assicurato-, ma ha svolto un mero intervento ad adiuvandum, senza peraltro che l'attrice avesse formulato alcuna domanda verso la stessa.

Diritto

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A. P. nei confronti di Comune di Ca. con citazione notificata in data 19 febbraio 2009, così provvede:

I. Condanna il Centro Assistenza Familiare-Coop. a r.l. al pagamento di € 6.000 in favore di A. P., oltre interessi legali dalla data di decisione della presente sentenza al saldo;

II. Condanna Ugf Assicurazioni-s.p.a. a tenere indenne il Centro Assistenza Familiare-Coop. a r.l. da quanto essa verserà all'attrice in esecuzione della presente sentenza;

III. Condanna il Centro Assistenza Familiare-Coop. a r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore di A. P., spese che liquida in € 3.988,00, di cui € 520,00 per spese forfaitarie ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, € 3.468,00 per compensi, oltre spese di consulenza tecnica di ufficio per € 600,00, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge;

IV. Condanna A. P. al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Ca., spese che liquida in € 1.152,00 per compensi, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge.

V. Dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dalla Ugf Assicurazioni-s.p.a.

Così deciso in Monza, in data 12 aprile 2016